



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 06/06/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

DUCHI NINO, Presidente
NAPOLEONE FABIO, Relatore
ERCOLANI GIORGIO, Giudice

in data 06/06/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4676/2022 depositato il 18/11/2022

proposto da

Boris Vladimir Aucatoma Pena - CTMBSV73A10Z605W

Difeso da

Francesco Cocola - CCLFNC70S14H501T
Salvatore Francesco Cameli - CMLSVT81D10C342L

ed elettivamente domiciliato presso francescococola@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag.entrare - Riscossione - Milano

Difeso da

Emilia Maria D'Ascoli - DSCMMR76E42D643R

ed elettivamente domiciliato presso emiliamariadascoli@ordineavvocatiroma.org

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229011368461000 TRIBUTI VARI

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

come riportate in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Aucatoma Pena Boris Vladimir presentava ricorso presso la Corte di giustizia Tributaria di primo grado contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione in relazione all'intimazione di pagamento avente ad oggetto diverse cartelle di pagamento per tributi vari. Si sosteneva nel ricorso la mancata notificazione degli atti impugnati nonché l'omessa indicazione dell'organo presso il quale promuovere il ricorso ovvero delle modalità e del termine entro cui era possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. Si sosteneva, altresì, la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle, quali atti presupposti dalle quali originava. Nel ricorso si eccepiva inoltre la prescrizione dei crediti posti in riscossione, ritenendosi la prescrizione delle cartelle esattoriali di durata quinquennale. Infine si eccepiva il decorso della prescrizione per sanzioni ed interessi, ritenuta di durata quinquennale.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, formulando le seguenti controdeduzioni:

- le notifiche delle cartelle risultavano valide come da produzione delle relate allegare dall'ufficio;
- risultavano per di più plurime notifiche di atti interruttivi del termine di prescrizione;
- la durata della prescrizione, salvo che per la tassa automobilistica, risultava di durata decennale;
- in ogni caso gli atti interruttivi della prescrizione dimostravano che le eccezioni erano comunque infondate.

All'odierna udienza entrambe le parti chiedevano la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in relazione a due cartelle esattoriali in relazione alle quali vi era stata adesione da parte del contribuente e più precisamente la cartella n. 06820110433210711000 notificata il 31.12.2012 e la cartella n. 068 201 202 396 553 49000 notificata il 14.12.2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, oltre a dichiarare la cessata materia del contendere con riferimento alle cartelle più sopra indicate, ritiene il ricorso infondato riguardo alle ulteriori cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento. Risulta dalla documentazione prodotta che l'affermazione di parte ricorrente in ordine alle omesse notifiche delle cartelle, che costituiscono il presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata, è priva di ogni fondamento. Infatti le cartelle risultano validamente notificate come da prova documentale allegata dalla parte resistente. Peraltro l'intimazione di pagamento impugnata risulta preceduta da numerosi ed ulteriori atti che hanno avuto l'effetto di interrompere la prescrizione. In ogni caso i crediti sottesi alla maggior parte delle cartelle sono soggetti a prescrizione decennale, trattandosi di crediti derivanti per la maggior parte dal mancato pagamento di IRPEF ed IVA. Di durata decennale risulta anche la prescrizione dei diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio. La notifica della cartella non modifica il termine di durata della prescrizione previsto per il credito iscritto a ruolo, dovendosi applicare il medesimo termine di prescrizione alle cartelle esattoriali relative ai

crediti di imposta concernenti il mancato pagamento di prestazioni tributarie che non possono considerarsi periodiche. Una volta divenuto definitivo l'atto (la cartella) per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta in fase di riscossione al termine di prescrizione propria del tributo (Cfr. Cass. N.11555/18). Con riferimento all'eccepita prescrizione delle sanzioni ed interessi contenuti nelle cartelle oggetto dell'intimazione impugnata si rileva che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento non era decorso neppure il termine di cinque anni, rendendo superflua ogni considerazione sulla questione giuridica concernente la durata specifica per le sanzioni ed interessi. Quanto alla mancata allegazione delle cartelle richiamate nell'atto impugnato si osserva che tale obbligo non sussiste quando, come nel caso di specie, le cartelle risultano validamente notificate e, quindi, conosciute dal contribuente nel suo contenuto. Infine con riferimento alla mancata indicazione dell'organo destinatario del ricorso e del termine di relativa impugnativa la circostanza rappresenta una mera irregolarità, non essendo stabilita espressamente dalla legge alcuna conseguenza per l'omessa indicazione e non avendo il ricorrente addotto alcuno specifico pregiudizio prodotto dalla indicata omissione che, peraltro, non ha impedito la proposizione del ricorso nei termini.

La Corte, pertanto, dichiara l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella n. 06820110433210711000 notificata il 31.12.2012 e alla cartella n. 068 201 202 396 553 49000 notificata il 14.12.2012, mentre rigetta nel resto il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3000,00 (tremila), onnicomprensive.

P.Q.M.

La Corte DICHIARA l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella n. 06820110433210711000 notificata il 31.12.2012 e alla cartella n. 068 201 202 396 553 49000 notificata il 14.12.2012, mentre RIGETTA nel resto il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3000,00 (tremila), onnicomprensive.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Fabio Napoleone

Nino Duchi